

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO

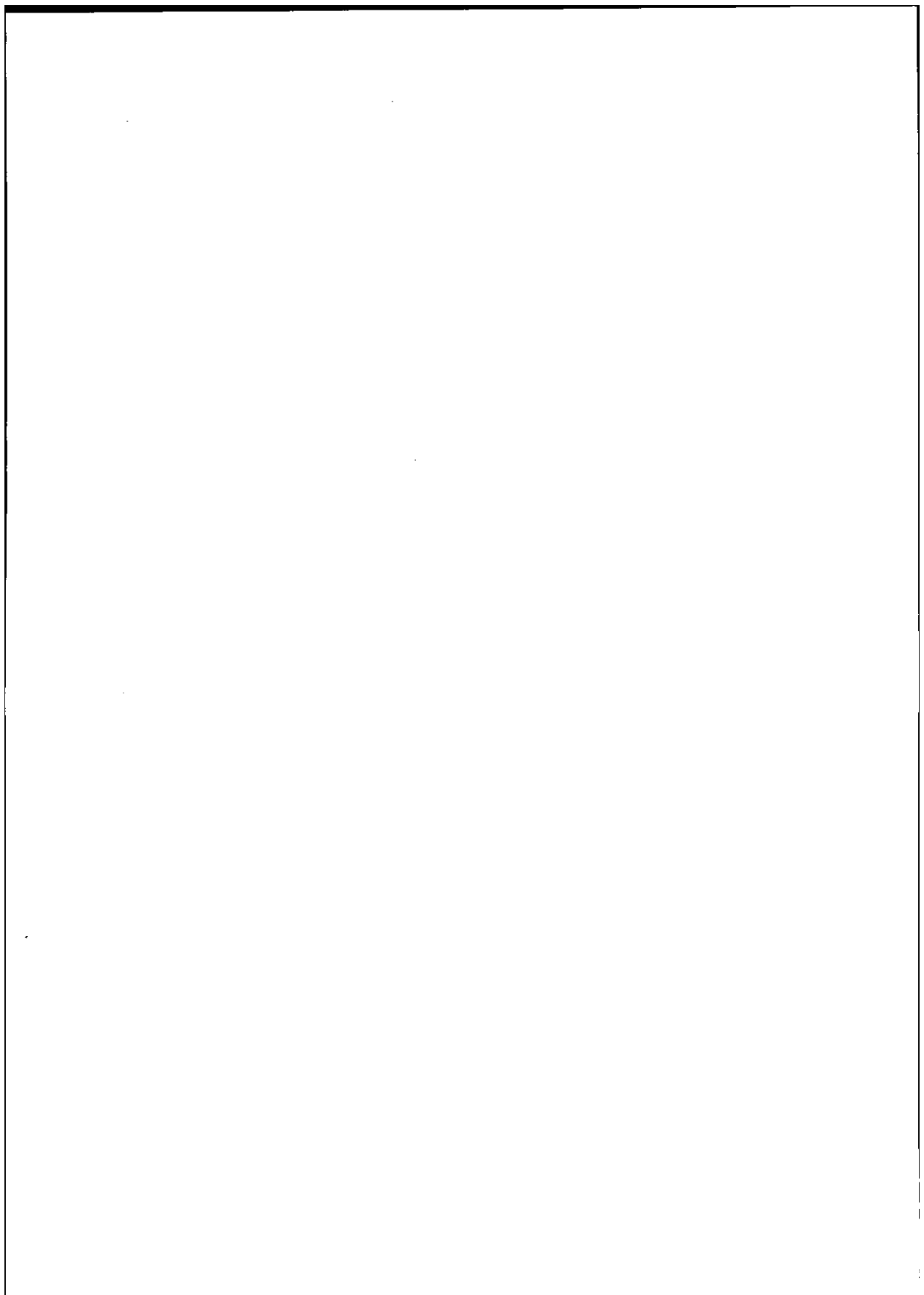
PROMULGAZIONE
E PRESENTAZIONE UFFICIALE
DEL
CODICE DI DIRITTO CANONICO

CITTÀ DEL VATICANO



PROMULGAZIONE

25 GENNAIO 1983



Giovanni Paolo II, martedì 25 gennaio 1983, poco dopo le ore 12,30, ha apposto la Sua firma alla Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges* con la quale ha promulgato il nuovo Codice di Diritto Canonico.

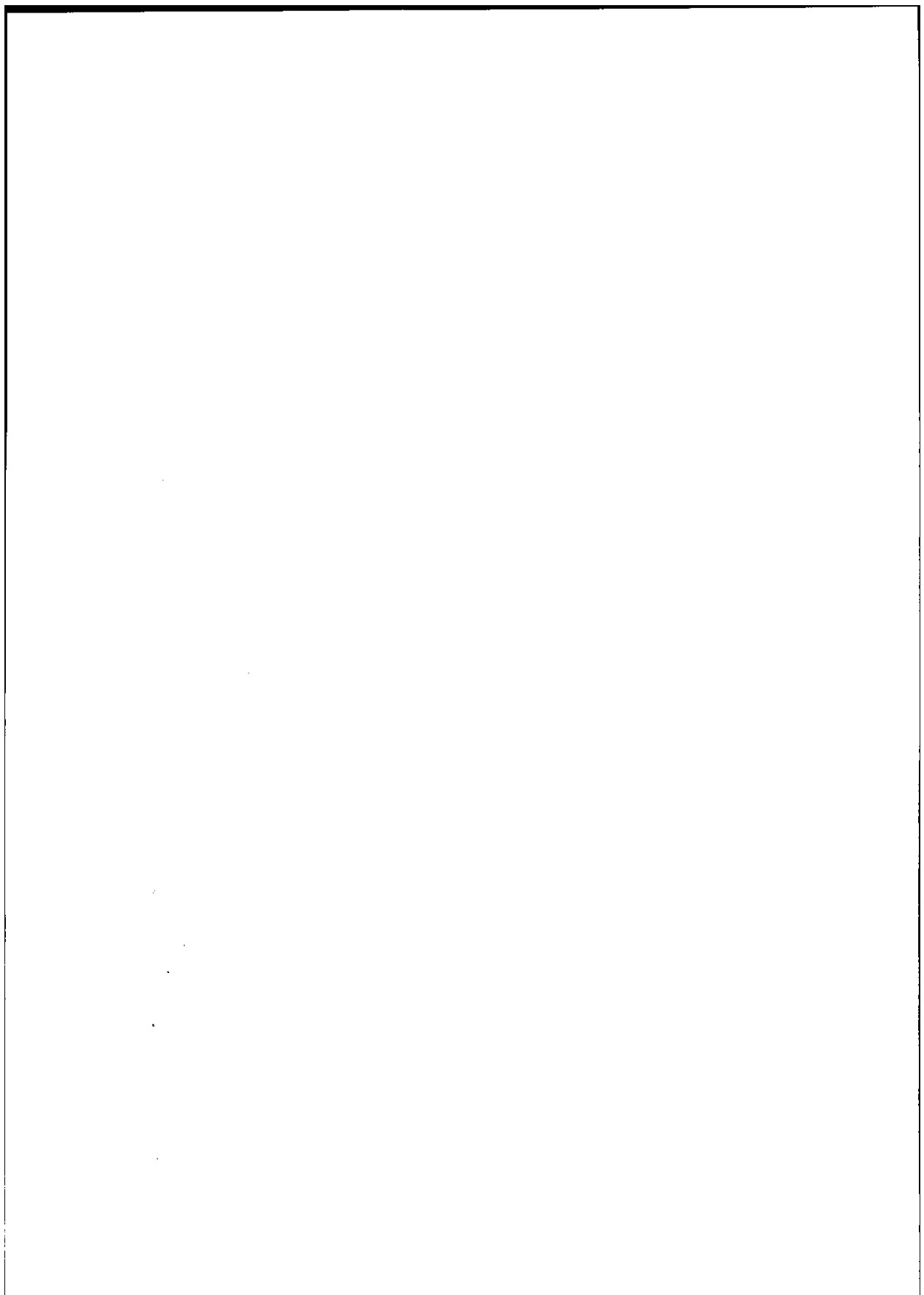
Il Santo Padre ha firmato tre esemplari della Costituzione e tre copie del nuovo Codice.

Alla solenne cerimonia della firma, che si è svolta nella sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, partecipavano con il Cardinale Segretario di Stato, Agostino Casaroli, e Monsignore Rosalio José Castillo Lara, Arcivescovo tit. di Precausa, Pro-Presidente della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, Monsignore Willy Onclin, Segretario Aggiunto e gli Officiali della Commissione.

Erano inoltre presenti il Cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede; i Monsignori Eduardo Martínez Somalo, Arcivescovo tit. di Tagora e Sostituto della Segreteria di Stato; Achille Silvestrini, Arcivescovo tit. di Novaliciana e Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa.

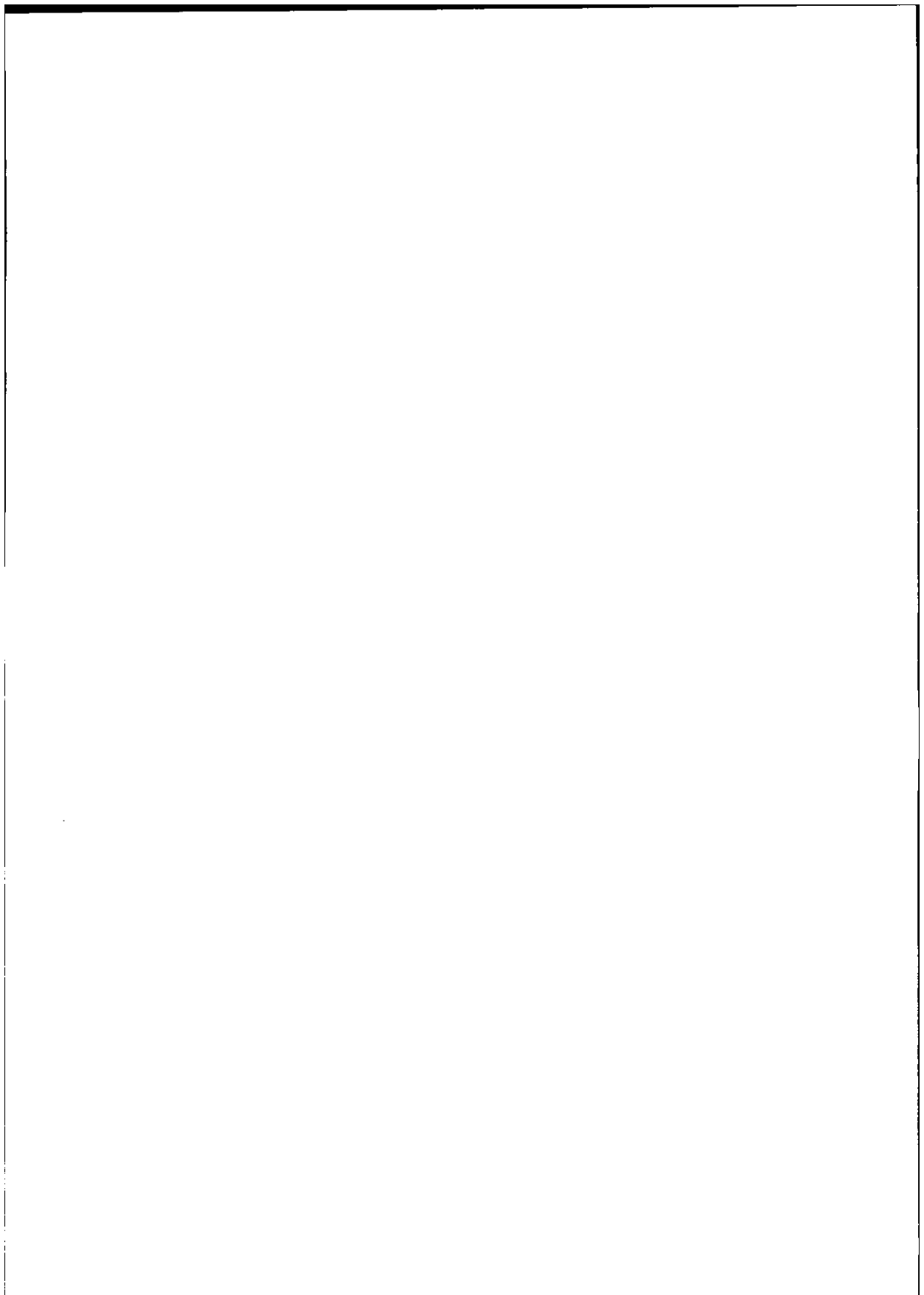
Alla cerimonia erano stati invitati anche gli esperti che avevano aiutato il Santo Padre nell'esame personale del nuovo Codice: i Monsignori Vincenzo Fagiolo, Arcivescovo di Chieti, Zenon Grocholewski, Vescovo tit. di Agropoli, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Edward Egan, Prelato Uditore della S. R. Rota; István Mester; i Padri Ugo Betti, O.F.M., Xavier Ochoa, C.M.F., Luis Diez García, C.M.F. ed il Sac. Eugenio Corecco.

« Oggi — ha detto il Papa — non si fanno discorsi, ma si ringraziano i Cardinali, gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Officiali e quanti hanno a lungo lavorato ». « Ci raccomandiamo alla misericordia di Dio — ha aggiunto — perché questo è un avvenimento storico e saranno i posteri a giudicare quanto abbiamo fatto ».



PRESENTAZIONE UFFICIALE

3 FEBBRAIO 1983



Giovanni Paolo II ha presentato ufficialmente il nuovo Codice di Diritto Canonico a tutta la Chiesa.

La cerimonia ha avuto luogo la mattina del 3 febbraio 1983 nell'Aula delle Benedizioni, sovrastante il Portico della Basilica Vaticana.

Ai lati della cattedra papale sedevano il Cardinale Segretario di Stato, Agostino Casaroli, ed il Pro-Presidente della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, Monsignore Rosalio José Castillo Lara, Arcivescovo tit. di Precausa.

Il primo a prendere la parola è stato Monsignore Castillo Lara, che ha illustrato l'iter dei lavori della revisione ed alcuni aspetti di quanto realizzato, i criteri fondamentali che hanno guidato la riforma ed alcune novità di maggiore rilievo della nuova codificazione. Ha fatto seguito il discorso del Cardinale Segretario di Stato, che ha trattato di come la Chiesa deve vedere, comprendere ed accettare il nuovo Codice, ora riveduto e rinnovato. Ha concluso il Santo Padre con il Suo discorso consegnando ufficialmente il nuovo Codice a tutta quanta la Chiesa con fiducia e speranza.

Alla solenne cerimonia erano presenti il Sacro Collegio dei Cardinali, il Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, numerosissimi Arcivescovi e Vescovi dei vari continenti. Sono intervenuti il personale dei Dicasteri, dei Tribunali e degli Uffici della Curia Romana con i rispettivi Prelati Superiori. Sono stati invitati le Università Pontificie romane e gli Istituti ecclesiastici di Studi Superiori, che vi hanno partecipato con larghe rappresentanze dei rispettivi Corpi Accademici e di studenti. L'invito è stato esteso anche all'Arcisodalizio della Curia Romana, ai Collegi degli Avvocati Concistoriali e Procuratori dei Palazzi Apostolici, agli Avvocati Rotali, all'Associazione Internazionale per la promozione dello Studio del Diritto Canonico, all'Associazione Canonistica

Pastorale, agli Operatori del Diritto nei Tribunali ecclesiastici, al Gruppo Italiano dei Docenti di Diritto Canonico, alle Società di Diritto Canonico di Gran Bretagna e Irlanda, Canada, Stati Uniti d'America, Francia e Spagna.

I Consultori, Collaboratori e gli Officiali della Commissione, con il Segretario Aggiunto, erano stati disposti in doppia fila nel ripiano ai lati della cattedra papale.

DISCORSO DEL PRO-PRESIDENTE
MONS. ROSALIO CASTILLO LARA, S.D.B.

Beatissimo Padre, venerabili Padri Cardinali, eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi, eccellentissimo Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, illustrissimi Officiali e Consultori della Pontificia Commissione, chiarissimi Professori e Studenti delle Università e Facoltà Pontificie dell'Urbe, illustri Professori e Cultori del diritto canonico!

La storica giornata dello scorso 25 gennaio chiudeva, in spirituale connessione con un'altra giornata storica, quella del 25 gennaio 1959, l'arco di quasi un quarto di secolo. Cinque lustri che hanno visto il Concilio Ecumenico Vaticano II aprire insospettati orizzonti, collocati quasi pietra miliare nella storia della Chiesa e del suo continuo sforzo di rinnovamento; ma che hanno visto pure, come umile, e non di rado nascosta, applicazione di tale generoso sforzo, un fervidissimo lavoro di studi e di ricerche, teso ad una solerte ed attenta elaborazione della legislazione canonica, la quale, traducendo in formule giuridiche le riforme del Vaticano II, garantisse la retta ed efficace applicazione di esse alla vita della compagine ecclesiale, in vista di una sua sempre più viva e puntuale presenza nel tessuto dell'umanità di oggi.

Quando Giovanni XXIII, di venerata memoria, tra la stupefatta sorpresa di non pochi, annunciò ai Padri Cardinali, « con un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito », la sua intenzione di convocare un Sinodo romano ed un Concilio Ecumenico, aggiunse: « Essi condurranno felicemente all'*auspicato* ed *atteso* aggiornamento del Codice di diritto canonico ».

Già quindi nel 1959 il Papa parlava di un « auspicato ed atteso aggiornamento del Codice ». Ed a ragione.

Come è noto, infatti, il diritto, in quanto è regolazione normativa

delle relazioni sociali interpersonali, deve necessariamente intrecciare un'intima relazione con il contesto socio-culturale-economico, nel quale si svolge la vita di coloro cui esso è indirizzato. In altre parole: il diritto segue la vita, l'esprime, senza forzature, cercando di regolare, in vista di un retto ordine, ciò che è già insito nella natura, e che il momento storico esige. Per questo il diritto non può assolutamente essere anacronistico, ossia collocarsi fuori della storia, o, tanto meno, contro la storia.

Questo, salve le dovute proporzioni, vale anche per il diritto canonico. È vero che si tratta di un diritto *sui generis*, che affonda le radici nella teologia, e che alcuni dei suoi istituti risalgono alla volontà stessa del Divino Fondatore della Chiesa, mentre molti altri vantano un'origine apostolica o risalente ad epoca antichissima; ma è anche vero che la formulazione di questi stessi istituti non sfugge all'evoluzione con la quale la Chiesa, attingendo al tesoro della sua tradizione, mette in luce, lungo il corso dei secoli, aspetti prima meno conosciuti. E soprattutto è vero che le altre norme, tendenti ad ordinare la compagine ecclesiale ad un più appropriato svolgimento della sua missione e ad un più adeguato raggiungimento del suo fine salvifico, devono adattarsi all'uomo storicamente situato, per poter richiedere da lui una loro responsabile realizzazione.

Il Codice Pio-Benedettino del 1917, che ebbe l'indiscusso merito di riunire per la prima volta l'immenso numero di leggi accumulate lungo i secoli in una raccolta sistematica, organica, esclusiva ed universale di formule chiare e concise, non poté tuttavia liberarsi del tutto da istituti o norme anacronistiche, dipendente com'era da quell'abbondantissimo materiale che doveva ordinare.

Non c'è quindi da meravigliarsi che dopo pochi decenni dalla sua promulgazione, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, si sentisse fortemente, negli ambienti scientifici, ma soprattutto tra i pastori delle anime, l'esigenza di aggiornarlo, adattandolo alle mutate circostanze.

Dopo il Concilio Vaticano II quest'esigenza si rese ancora più urgente, non solo per la forza delle deliberazioni conciliari, che contenevano tante innovazioni, ma anche perché da molti si credette, sia pure erroneamente ed arbitrariamente, che il Codice del 1917 nella pratica fosse abrogato; e cominciò quindi un periodo di pratica « anomia », che poteva

pericolosamente compromettere la disciplina ecclesiastica, e che oggi speriamo di poter considerare definitivamente chiuso.

L'aggiornamento cui s'era riferito Giovanni XXIII fu ritenuto da molti, in un primo tempo, un'operazione dalle modeste proporzioni. Gli stessi professori universitari, nei voti inviati nel 1960 per la preparazione del Concilio, richiedevano in genere solo dei modesti ritocchi, una potatura delle norme già superate, specialmente quelle riguardanti il sistema beneficiale e il diritto penale, alcune timide modifiche di altre, la semplificazione di alcune formulazioni, ecc. E all'inizio dei lavori della Commissione, dopo la conclusione del Concilio, le direttive della Superiore Autorità offrivano un criterio non molto dissimile: « riconoscere », cioè rivedere, aggiornare, introdurre le modifiche giudicate necessarie, senza scostarsi troppo dal Codice vigente, « qui veluti ducis munere fungitur » (Paolo VI, Allocutio ad E. mos Patres Cardinales et ad Consultores Pontificii Consilii Codici Iuris Canonici recognoscendo, in *Communicationes*, I 1969, 41).

Nel proseguire i lavori, sia a conclusione di studi fatti in seno alla Commissione, sia per i suggerimenti ricevuti dalle Conferenze episcopali e da altri organi di consultazione, sia per il progredire della scienza canonica e soprattutto per l'evolversi della vita ecclesiale, si capì che le esigenze poste dal Concilio andavano molto più in là di una semplice revisione, e che richiedevano mutamenti più profondi: una vera e propria riforma.

Lo stesso Paolo VI lo ricordò il 4 febbraio 1977, parlando al Decano, agli Uditori, Officiali ed Avvocati della Rota Romana: « (Codicis iuris canonici) recognitio non esse potest sola emendatio prioris quatenus res in aptum ordinem rediguntur, iis additis, quae inducenda visa sunt, atque iis omissis, quae non amplius vigent, sed instrumentum vitae Ecclesiae quam maxime accommodatum post celebratum Concilium Vaticanum II evadat oportet » (*Communicationes*, 9, 1977, 24).

Ed ecco ora promulgato il nuovo Codice riformato.

Prima d'illustrare alcuni aspetti del lavoro realizzato, desidero, a nome della Commissione che ho qui l'alto onore di rappresentare, ringraziare dal fondo del cuore Dio onnipotente e benignissimo e la Santissima Vergine Maria, Ausiliatrice e Madre della Chiesa, per averci illuminati, assistiti e confortati in questi anni di ardua e sofferta fatica.



*Il Pro-Presidente della Pontificia Commissione per la Revisione
del Codice, S.E. Mons. Rosalio Castillo Lara, S.D.B.,
Arcivescovo tit. di Precausa, legge il suo Discorso.
A destra della cattedra papale,
l'Em.mo Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato.*

Vada il nostro pensiero riconoscente a quanti, dopo aver contribuito, in misura e maniera diversa, all'avvento di questo giorno, sono stati chiamati dal Padre delle misericordie a ricevere il premio. Sono molti e non potrei nominarli tutti. Ma mi sia concesso di ricordare il Cardinale Pietro Ciriaci, primo presidente, il P. Raimondo Bidagor, S.I., segretario, che profuse generosamente la sua scienza canonica nell'elaborazione dei primi schemi, ed il Cardinale Pericle Felici, che avvalorò la sua gestione di Presidente con la ricca esperienza acquistata come Segretario Generale del Concilio Vaticano II. Egli desiderò molto vedere questo giorno, ma il Signore, nei suoi misteriosi disegni, quando il lavoro era quasi concluso, lo chiamò all'eternità, di dove egli senza dubbio oggi ci è festosamente presente.

Ringrazio anche, con profonda gratitudine e commozione, quanti, da diverse posizioni e dalle più disparate mansioni, hanno lavorato, per lunghi anni, generosamente, per dare alla Chiesa il Codice rinnovato: gli Eminentissimi Membri della Commissione, dai quali abbiamo ricevuto costante appoggio morale e direttive improntate a profonda saggezza; il benemerito Segretario aggiunto, gli ufficiali ed il personale di segreteria, i Consultori ed altri illustri collaboratori. Sono essi gli artefici di quest'edificio. Con un lavoro silenzioso, nascosto e sacrificato, in un dialogo continuo, a volte vivace, ma sempre armonioso, con estrema accuratezza, sono stati plasmati questi canoni, ora legge per la Chiesa Latina.

La nostra gratitudine si rivolge finalmente ai sommi Pontefici succedutisi nella Cattedra di Pietro durante i lavori di revisione del Codice: al Servo di Dio Giovanni XXIII, che, cogliendo i segni dei tempi, ne decretò la revisione, istituendone poi la Commissione; a Paolo VI, che tracciò le linee direttive, fissò il programma e seguì da vicino, con vigilante e paterna cura, lo svolgimento dei lavori; a Giovanni Paolo I, che nel fugace periodo del suo pontificato manifestò già fin dal primo giorno il suo amore per la « magna Ecclesiae disciplina » ed il suo proposito di affrettare la revisione del Codice. Ma in modo speciale sento il dovere di esternare, a nome di tutta la Commissione, la nostra riconoscenza a Sua Santità Giovanni Paolo II, che volle studiare personalmente lo *Schema novissimum*, consegnatoGli il 22 aprile dello scorso anno, ed approfondire l'esame dei problemi più rilevanti, coadiuvato da una com-

missione di esperti e da un'altra di qualificati Presuli, dedicandovi molte sessioni di lavoro collegiale, e, finalmente, ne decise la promulgazione. Questo Codice, quindi, è legge pontificia non solo perché *auctoritate Summi Pontificis promulgatus*, ma anche perché porta l'impronta del personale interessamento dei Romani Pontefici e della Loro concreta volontà legislativa.

Nel processo di preparazione del Codice, da qualcuno ritenuto troppo lungo, ma in realtà proporzionato alla grandezza dell'opera, come ebbe a dire Paolo VI « Brevi tempore perficienda erunt, quae prius per hominum aetates patrari consueverant » (*loc. cit.*), mi preme sottolineare una nota, che lo ha caratterizzato. Mi riferisco all'apporto valido e continuo dato da tutta la Chiesa all'ardua impresa. Potremmo chiamarlo espressione di collegialità. Si è manifestata in molte forme, già nella scelta stessa dei consultori, dietro suggerimento delle Conferenze episcopali, e che rappresentavano, anche geograficamente, la cattolicità della Chiesa. La si trova nella stessa dinamica dei lavori nella preparazione dei singoli canoni, che sono frutto dello studio e della deliberazione collegiale dei consultori e della segreteria. Ma trova soprattutto adeguata espressione nelle tre consultazioni fatte all'Episcopato, nonché alle Università e Facoltà ecclesiastiche, che hanno arricchito la riflessione della Commissione con le istanze e la sollecitudine di tutte le Chiese particolari. Giustamente si può pertanto affermare che questo è un Codice, insieme, della Chiesa e per la Chiesa.

Rivolgendo ora la nostra attenzione al contenuto del Codice, voglio sottolineare due criteri fondamentali, che hanno guidato ed animato questa riforma, e che, apparentemente contrari tra di loro, offrono invece una perfetta complementarità, che direi « caratteristica », nella storia della legislazione canonica.

Il primo criterio è la fedeltà al Concilio, che si è cercato di tradurre il più fedelmente possibile in norme giuridiche.

Sappiamo bene che da alcuni questo intento è stato criticato come irraggiungibile, ontologicamente impossibile, perché — si affermava — il linguaggio giuridico è incapace di contenere tutta la ricchezza dottrinale del Concilio Vaticano II. Noi invece abbiamo sempre ritenuto che questa obiezione, anche se proveniente da autorevoli voci, parta da un falso presupposto. Non si è mai pensato di imprigionare il Concilio in

formule giuridiche. In primo luogo i documenti conciliari di carattere dottrinale conservano tutto il loro valore e vigore; ma poi è da tener presente che documenti conciliari e Codice, teologia e diritto, appartengono a generi letterari molto diversi, ed ognuno deve restare fedele alla propria peculiarità. Il diritto canonico, come tutti sanno, si appoggia sulla teologia, che ne fonda e giustifica le prescrizioni. Non può esserci contrasto tra di loro, anche se si tratta di due discipline diverse. Tutto ciò quindi che nel Concilio toccava la struttura gerarchica della Chiesa, le istituzioni ecclesiastiche, l'esercizio del triplice *munus*, la vita dei fedeli, e richiedeva, per la sua effettiva applicazione, la traduzione in norme giuridiche, è stato incorporato nel Codice. Tutti i documenti conciliari, in misura naturalmente diversa, a seconda della proiezione ecclesiológica o disciplinare che ciascuno poteva avere, figurano abbondantemente tra le fonti dei canoni rinnovati.

L'altro criterio, che non è meno importante, è la fedeltà alla tradizione giuridico-legislativa della Chiesa.

Chi conosce la storia del diritto canonico sa bene come la legislazione e gli istituti giuridici si sono sviluppati in una linea di aderenza e rispetto alla tradizione, che ne segnava l'origine antichissima e ne garantiva l'autenticità. E le innovazioni, che successivamente richiedeva la storia, non rappresentarono mai una rottura con la tradizione, ma una evoluzione in perfetta linea di continuità e sintonia, come un albero che cresce, senza rinnegare mai le sue radici.

Il nuovo Codice, quindi, per la sua giusta comprensione ed interpretazione, oltre che al Concilio Vaticano II, avrà sempre bisogno del ricorso al Codice Pio-Benedettino e a tutta la ricca tradizione canonistica della Chiesa, specialmente a quello che giustamente è chiamato *ius classicum*.

Molte sono le novità del nuovo Codice. Bisogna però subito avvertire che un Codice non può essere giudicato solo sulla base delle novità che presenta, e meno ancora se esse sono misurate con criteri quantitativi o sensazionalistici. Ciò falserebbe pericolosamente la prospettiva, deformando e mutilando la portata del Codice. Questo è una legislazione unica ed una, nella quale non si possono scegliere, né contrapporre canoni nuovi a canoni vecchi, ma dove tutto va fuso armonicamente in un unico intento ed in una unica volontà legislativa.

Ciò premesso, giova richiamare alcune delle principali caratteristiche del Codice, ovviamente senza la pretesa di offrirne una enumerazione completa ed esaustiva, ma solo col desiderio di offrire oggi, a questa solenne assise, qualche spunto indicativo.

Dal punto di vista formale-tecnico, penso che si debba riconoscere al nuovo Codice un progresso riguardo a quello finora vigente, sia nella perspicuità e precisione delle formule, sia nella proprietà del linguaggio giuridico-canonico, sia nella chiarezza e semplicità degli enunciati. Contemporaneamente va anche rilevato un maggior afflato teologico, tendente a sottolineare l'indole peculiare del diritto canonico e la vincolazione del Codice col Concilio Vaticano II. Non pochi canoni, specialmente in materia sacramentaria o ecclesiologica, offrono delle sintesi teologiche di notevole precisione ed alcuni, quando l'argomento lo permette, riproducono *quasi ad litteram* le formulazioni stesse del Concilio Vaticano II.

L'ordinamento sistematico, benché ispirato ad un criterio pragmatico, quello cioè di facilitare agli operatori pastorali l'uso e la comprensione della nuova legislazione, pur non abbandonando radicalmente la sistemazione fin qui usata, presenta delle interessanti novità, che traggono ispirazione dal Concilio Vaticano II.

Il II° Libro, che costituisce la spina dorsale del Codice, non viene più intitolato « DE PERSONIS », come nel Codice del 1917, ma « DE POPULO DEI », volendosi con ciò assumere, già nella sistematica, un concetto basilare della « Lumen Gentium », e significare che i fedeli vengono considerati non isolatamente, ma prevalentemente in dimensione comunitaria, formando un popolo, gerarchicamente strutturato, quale è la Chiesa.

Al posto del Libro III° del Codice finora vigente, che accumulava materie eterogenee sotto un titolo « DE REBUS », di nobile prosapia romanistica, ma ecclesiologicamente poco espressivo, figurano tre Libri, due dei quali fanno riferimento rispettivamente al *munus sanctificandi* e al *munus docendi* per indicare l'intrinseca relazione che hanno con la missione salvifica della Chiesa.

Le novità sistematiche non si esauriscono nei titoli dei Libri, ma si esprimono anche notevolmente nella interna divisione e ordinazione di ognuno di essi, come si può vedere scorrendo l'indice.

Innovazioni più rilevanti vanno segnalate però nell'ambito ecclesiologicalo, in corrispondenza d'altronde col Concilio Vaticano, che trova nella « Lumen Gentium » la sua Costituzione principale.

Ci riferiamo innanzitutto al concetto basilare di « comunione », che, presupponendo il battesimo che incorpora il battezzato a Cristo e lo costituisce in popolo (can. 204 § 1), si radica profondamente nella Eucaristia che ne è la fonte ed espressione più alta, e si snoda lungo una duplice dimensione, complementare ed integrante, teologica e giuridica allo stesso tempo, della comune partecipazione alla stessa fede, agli stessi sacramenti ed allo stesso regime ecclesiastico (can. 205). La comunione costituisce così il primo dovere di ogni cristiano (can. 209) ed esprime la realtà profonda e mistica della Chiesa nell'unione dei Cristiani con la gerarchia e tra di loro, nell'Eucaristia e nella fede.

In stretta relazione con la comunione, perché inseparabile da essa, va menzionata l'armonica relazione tra Chiesa universale e Chiese particolari, « in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit » (LG, 23; can. 368), che si traduce nel Codice in molteplici forme: nella comunione gerarchica che unisce i Vescovi, successori degli Apostoli, con il Sommo Pontefice, successore di Pietro, in un Collegio (can. 330); nella sollecitudine dei Vescovi per la Chiesa universale, « utpote Ecclesiae universae atque omnium Ecclesiarum sponsores » (can. 782 § 2), la cui unità devono anch'essi tutelare, promuovendone la comune disciplina (can. 392 § 2); ed anche nell'ampio spazio di legittima autonomia riconosciuto alle Chiese particolari, alle quali è stato demandato di legiferare su molte materie che prima erano riservate alla Sede Apostolica, in applicazione del cosiddetto principio di *sussidiarietà*, ma più esattamente per la loro stessa consistenza teologica, che esige una propria autonomia nel seno di un'organica e gerarchica comunione.

Sempre nell'ambito della comunione, viene sancita la « vera uguaglianza quanto alla dignità e all'azione » di ogni fedele, che apre spazio ad una vasta partecipazione alla missione comune della Chiesa, differenziata soltanto secondo la condizione di ognuno ed il *munus* che nella Chiesa gli è stato affidato (can. 208).

Nuovo è anche lo statuto dei *christifideles*, che ne enumera i diritti e doveri più rilevanti nella vita della Chiesa.

Lo spazio di operatività dei laici, di coloro cioè che non hanno ricevuto

l'ordine sacro, è stato molto ampliato, sia nella partecipazione alla triplice funzione di insegnare, santificare e governare, sia nell'ambito specifico della libertà di associazione riconosciuta, con tutte le sue conseguenze nell'ordinamento giuridico. Non va però dimenticato che la vera e propriamente specifica funzione del laico rimane sempre quella di « animare e perfezionare con lo spirito evangelico l'ordine temporale » (AA 2), di modo che nella gestione delle cose temporali e negli uffici secolari i laici rendano testimonianza di Cristo (can. 225 § 2).

Sarebbe pretesa impossibile cercare anche soltanto di menzionare tutte le ricchezze dottrinali racchiuse nei canoni. Vorrei però accennare ancora all'intenzionalità e proiezione pastorale del nuovo Codice. Già lo indicava Paolo VI, tracciando le prime direttive alla Commissione nel 1965; si trattava — disse allora — di adeguare il Codice « novo mentis habitui, Concilii Oecumenici Vaticani Secundi proprio, ex quo curae pastorali plurimum tribuitur » (*Communicationes*, 1, 1969, 41). Ed il Sinodo dei Vescovi del 1967 sottolineò la preoccupazione di favorire la cura pastorale come uno dei principi direttivi della revisione del Codice.

Penso che il nuovo Codice abbia risposto a questa esigenza. Voglio però subito precisare, contro una certa tendenza ad opporre diritto e pastorale, che il diritto canonico è già per la sua stessa natura eminentemente pastorale. Tutto l'ordinamento giuridico canonico, avendo il suo fondamento in Cristo, Verbo incarnato — come disse Paolo VI ai Prelati Rotali — ha valore di segno e di strumento di salvezza, e ciò perché opera dello Spirito Santo che gli conferisce forza e vigore (cf. Discorso agli Uditori ed Officiali del Tribunale della S.R. Rota, 8 febbraio 1973, in AAS 66, 1974, 98).

Esso quindi è non solo elemento essenziale nella visibile espressione della comunione, ma strumento efficace e vitale nella missione salvifica della Chiesa, alla quale tutto il diritto è finalizzato. La configurazione, nelle norme canoniche, che sovente propongono il diritto divino, della gerarchica struttura della Chiesa, dell'esercizio delle funzioni da Cristo affidatele, della retta amministrazione dei mezzi di grazia, la chiara definizione di diritti e doveri nell'ambito della vita ecclesiale, tutto ciò crea uno spazio vitale fecondo propizio al raggiungimento del fine supremo.

Questo orientamento pastorale rivolto al cristiano nella sua concreta situazione spazio-culturale-sociale, si manifesta abbondantemente nel Codice.

E ciò sia in singoli canoni che esprimono direttamente una preoccupazione pastorale, come in molti che riguardano l'esercizio del ministero pastorale dei Vescovi, dei parroci e degli altri sacri ministri, sia abbondantemente nel Libro IV^o che si riferisce alla funzione di santificazione, ma è anche presente come criterio di fondo perfino in quei libri che sembrerebbero da essa più lontani, come nelle Sanzioni e nei Processi o tutela dei diritti.

L'ultimo canone del Codice sintetizza questo orientamento, richiamando nell'applicazione della legge (e ciò vale per tutto il Codice) all'equità canonica ed alla «*salus animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet*» (can. 1752).

La prima domenica di Avvento, aprendosi l'anno liturgico, entrerà in vigore il nuovo Codice.

In che misura inciderà nella vita e missione della Chiesa non lo sappiamo. Se consideriamo il lungo periodo di preparazione e la fatica dei molti e l'apporto collegiale della Chiesa nella sua preparazione, la nostra risposta è piena di speranza.

Il Codice presterà un notevole servizio. Il primo e più importante è la *certezza giuridica*, valore di rilevante importanza nella vita di ogni società. Solo la chiara definizione dei diritti e dei doveri rende possibile la diaconia iuris, il servizio della giustizia, indispensabile anche nella vita della Chiesa; giustizia però che nell'ordinamento canonico non si esaurisce in se stessa, ma trascende fino a convertirsi in amore, nel quale sboccia quasi naturalmente, come già attorno al 1330, commentando il tit. *De regulis iuris*, scriveva *Joannes Andrea*, «*fons et tuba iuris*», come lo chiamavano i suoi contemporanei, uno dei più completi canonisti dell'epoca classica: «*potissima virtus, ad quam conatur ius canonicum est illa coelestis amicitia, quam charitatem vocamus*» [In tit. de reg. juris *Commentarii (vulgo Novella) insignes*, ed. Lugduni 1551, f. 165 ra.].

Che il nuovo Codice serva quindi ad assicurare la giustizia che tende alla carità e la carità fondata sulla giustizia.

Roma, 3 febbraio 1983

DISCORSO DI SUA EM.ZA REV.MA
CARD. AGOSTINO CASAROLI, SEGRETARIO DI STATO

Beatissimo Padre

1. Nel promulgare, il 25 gennaio scorso, la Costituzione Apostolica « *Sacrae disciplinae leges* », Vostra Santità ha posto uno degli atti più importanti che la missione del Successore di Pietro, perpetuo principio e visibile fondamento dell'unità nella Chiesa di Dio, possa comportare.

Con una decisione di storica portata, di quelle che incidono profondamente nella vita del Popolo di Dio, in uno dei momenti che potremmo chiamare « forti » della bimillenaria esistenza della Chiesa, Voi avete esercitato — nei riguardi, per ora, della Comunità cattolica di rito latino — quel supremo « *munus regendi* » che il Signore Vi ha affidato, « *in aedificationem, non in destructionem* »: per dirigere, cioè, e armonizzare, quale Suo Vicario sulla terra e Capo del Collegio episcopale, la vita ecclesiale e l'attività dei Pastori e dei fedeli che, uniti nel vincolo della fede, della speranza e della carità, « battezzati in un solo Spirito » (1 Cor 12, 13), e « partecipi di uno stesso ed unico pane » (cfr. 1 Cor 10, 17), formano, quantunque molti, un solo corpo (cfr. *ibid.*), pervaso e vivificato da un solo Spirito: il Corpo di Cristo.

In questo momento solenne, che con Voi sta vivendo l'intera Chiesa, rappresentata qui da tanti Em.mi Cardinali, Vescovi, sacerdoti, religiose, religiosi e laici, ed al quale partecipa anche il mondo, cristiano e non cristiano, reso presente dai Membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Sede Apostolica, e a titolo speciale, il mondo della scienza giuridica e canonica, piace a me fermarmi su un aspetto particolare di questo atto, non in contrasto, ma a sviluppo e approfondimento di quanto ho or ora rilevato.

È una considerazione che credo risponda fedelmente al pensiero e alle preoccupazioni di Vostra Santità. Voi infatti, promulgando il nuovo Codice di Diritto Canonico, più ancora che porre l'accento sul legittimo esercizio del Vostro potere pieno, immediato e universale di governo ecclesiastico che fu affidato a Pietro e ai suoi Successori, avete inteso rispondere al Vostro dovere di Pastore della Chiesa universale.

A Pietro, infatti, e ai suoi Successori il Cristo ha solennemente affidato il mandato: *Pasce agnos meos! Pasce oves meas!*.

Per questo mandato, il munus pascendi gregem Dei, che è di tutti i Vescovi, appartiene a titolo proprio, per l'intera Chiesa, fedeli — cioè — e Pastori, al Sommo Pontefice, quale missione che compendia in un solo termine l'insieme delle sue responsabilità e dei suoi poteri.

Pascere la grande famiglia di Dio comporta, infatti, di non lasciarle mancare il nutrimento della Verità, con un Magistero che dia a tutti i suoi membri la sicurezza necessaria ad un impegno che abbraccia l'intera loro vita, per il presente e per l'eternità; di assicurarle i mezzi necessari alla sua santificazione; ma anche di guidarla nel suo viaggio terreno, lungo un cammino spesso insicuro e seminato di insidie, perché essa sia sempre, fedelmente, « veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis » (LG 1) e perché sempre, fedelmente, « fructus salutis hominibus communicet » (ibid. 8).

2. In questo multiforme ministero pastorale, di Maestro, di Sacerdote, di Guida, è generosamente impegnato il Pontificato della Santità Vostra.

Ed è in questo contesto eminentemente pastorale che Voi, Beatissimo Padre, avete inteso portare a termine l'opera decisa da quell'altro grande Pastore d'anime che fu Giovanni XXIII, iniziata e condotta a buon punto dal Vostro Predecessore Paolo VI e, dopo la breve parentesi del Pontificato di Giovanni Paolo I, affidata alle Vostre mani.

Essa fu concepita nel segno della pastoraltà, non certo aliena, peraltro, alla precedente legislazione canonica; ed in questo segno è stata da Voi perfezionata.

Così la Chiesa deve vedere e comprendere il Codice di Diritto Canonico ora riveduto e rinnovato; così deve accettarlo; così viverlo ed applicarlo: ossia come singolare espressione del servizio pastorale che

ad essa rende il Supremo Pastore, in compimento della missione affidatagli dal « *Pastor magnus ovium* » (Ebr 13,20), con l'autorità che simile missione a lui conferisce.

E siccome il mandato « *pascendi gregem Dei* » è stato dato in risposta, e quasi subordinato alla triplice professione di amore che Cristo sollecitò da Pietro, ed in lui da quanti ne avrebbero legittimamente preso la successione, l'esercizio di tale mandato assume carattere di servizio di amore, ancor più che d'imperio.

Riconoscere questo carattere di amore pastorale non significa, certo, disconoscere o sminuire in alcun modo il valore vincolante del Codice, sotto il profilo di norma, non solo morale, ma giuridica. Soltanto porta a meglio comprendere quella che potremmo definire « l'anima »: quell'anima che conferisce carattere proprio e singolare al diritto nella Chiesa, volto, com'è, a regolare la vita e l'attività di una Comunità spirituale e allo stesso tempo visibile, nella quale tutti sono ugualmente fratelli e godono della medesima dignità di figli di Dio, eredi della stessa promessa, eppure gerarchicamente organizzata, con « ministri rivestiti di sacra potestà... perché tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio... tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza » (LG 18).

3. Libertà ben ordinata. Libertà e responsabilità. Libertà dei figli di Dio, soggetti però alla sua legge come è proposta, autenticamente interpretata, concretamente applicata, al bisogno, dalla Chiesa.

Responsabilità verso la società della quale si è membri e verso la quale — la Chiesa cioè, nel suo insieme — come verso gli altri fratelli di fede, ciascuno ha dei doveri: Gerarchia, clero, membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, laici.

Come è lecito, pertanto, ai singoli fedeli aspirare a vedere riconosciuti e rispettati i propri diritti nella Chiesa, così è doveroso, per ciascuno di essi, riconoscere e rispettare le proprie responsabilità.

Il Codice di Diritto Canonico ha appunto il compito di definire e di tutelare, da una parte, la legittima libertà e i diritti che spettano ai membri della Comunità ecclesiale e, dall'altra, il « bene comune » di questa stessa Comunità, conformemente alla sua natura umano-divina e alla missione che Dio le ha assegnata.

4. Non era certo cosa facile, a oltre mezzo secolo dalla promulgazione del Codice Pio-Benedettino, trovare per i nostri giorni un giusto equilibrio fra queste due esigenze, in modo da preservare la piena fedeltà ai non mutabili principi della divina Costituzione della Chiesa e di tenere, insieme, nel debito conto la approfondita riflessione compiuta dalla Teologia e, ancor più, gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II^o in materia ecclesiologica: senza trascurare — inoltre — di prendere in considerazione, entro tale quadro, anche nuove situazioni e nuove sensibilità del popolo cristiano.

Per affrontare un'impresa tanto impegnativa, i Vostri Predecessori e Voi stesso, Beatissimo Padre, avete voluto chiamare a collaborazione l'intero Episcopato Cattolico — in un primo tempo — e poi una Commissione altamente autorevole e rappresentativa di esso e della Vostra Curia, così come esperti di riconosciuto valore. Metodicamente, sulla base della esperienza pastorale o di governo ecclesiastico e su quella della scienza giuridico-canonica, è stato così elaborato lo schema finalmente sottoposto alla Santità Vostra e da Voi con scrupolosa cura e con animo aperto esaminato e rivisto, prima di farlo proprio e di presentarlo, munito del sigillo della Vostra Suprema autorità, quale organico corpo di leggi che per il futuro dovrà reggere e regolare la vita e l'attività della Chiesa Cattolica di rito latino.

5. Questa ha, dunque, il suo nuovo Codice, come l'avranno — in tempo, speriamo, non lontano — le Chiese Cattoliche orientali.

Un grande lavoro è stato compiuto. Ne è frutto una legislazione di ampio respiro giuridico e pastorale che, come Vostra Santità ha rilevato nella Costituzione Apostolica di promulgazione, mentre riveste natura di atto « primaziale », porta in sé, più che l'eco, la realtà della sollecitudine collegiale dell'intero Episcopato latino.

Alla Chiesa, ora, di rispondere a questa sollecitudine, Vostra e dei Vostri Fratelli nel ministero episcopale.

6. La prima nostra risposta dev'essere senza dubbio una rinnovata consapevolezza — o, al bisogno, una ripresa di coscienza — della legittimità, non solo, ma della necessità e della utilità pastorale del diritto nella Chiesa. La consapevolezza, cioè, che la esacerbata contrap-

posizione da alcuni voluta fra Chiesa-comunione di grazia e di carità e Chiesa-istituzione, fra carisma, dono interno dello Spirito, e autorità esterna, fra spirito e lettera, con il rifiuto della legge ad asserito vantaggio della libertà « qua Christus nos liberavit » (*Gal* 5,1), può e deve trovare armoniosa composizione in una superiore sintesi, aderente alla vera natura della Chiesa, quale il suo Divino Fondatore l'ha voluta, e che il Sommo Pontefice Paolo VI così esprimeva: « La Chiesa del "Diritto" e la Chiesa della "Carità" sono una sola realtà, della cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica » (*L'Osservatore Romano* 17-18 settembre 1973).

In questa prospettiva la Chiesa deve intendere le esigenze che la promulgazione del nuovo Codice propone ad essa e a ciascuno dei suoi membri: la *magna disciplina Ecclesiae*, della quale Voi, Beatissimo Padre, parlavate all'inizio del Vostro servizio pontificale, riprendendo l'espressione del Vostro Predecessore Giovanni Paolo I, è un ordinamento ecclesiale basato sull'amore e sull'Evangelo; non è limitazione, ma rafforzamento della libertà dei figli di Dio; non sopprime i doni e i carismi, ma ne protegge e dirige l'esercizio per il maggior bene della Chiesa; assicura la giustizia nella pace e si oppone all'arbitrio; aiuta a salvaguardare l'« *ordo ecclesialis* » come struttura esterna: quell'« *ordo iuridicus* », di cui Voi dicevate, non molto tempo fa, che è inteso ad assicurare la pace nella comunione: « *quod ut fiat, ea pax erit caritas* » (*AAS* 72, 1980, 1103 n. 6).

7. La seconda risposta, conseguenza della prima, è la prontezza di tutti all'osservanza fedele e convinta della nuova legislazione canonica.

Il tempo prolungato che la revisione del Codice Pio-Benedettino ha richiesto, unito ai fermenti di rinnovamento portati dal Concilio Vaticano II, non sempre peraltro rettamente intesi e da taluni assunti già come criteri di comportamento, al di fuori o anche contro la norma canonica ancora vigente, ha fatto sì che si diffondesse nella Chiesa una sensazione d'incertezza del diritto, quando non situazioni di pratica anomia, con rilassamenti nella disciplina ecclesiastica e con esperimenti, non sempre felici, talvolta tollerati o almeno non fermamente guidati.

È ora necessario che la Comunità ecclesiale ritrovi la sua piena utilità, non solo nella fede e nella carità, ma anche nella disciplina canonica,

volenterosamente accolta come mezzo diretto ad assicurare l'ordinato svolgimento della vita e dell'attività del Popolo di Dio pellegrinante nel mondo, in questa ora storica del suo lungo cammino, ed a rafforzare così le sue capacità di evangelizzazione e di servizio.

8. E dunque da sperare che tutti i fedeli — a cominciare da quelli che nella Chiesa hanno particolari responsabilità di guida e di orientamento — assumeranno nei confronti del nuovo Codice di Diritto Canonico, così accuratamente e coscienziosamente predisposto, un atteggiamento di doveroso impegno, accogliendolo come un dono del Vostro zelo pastorale e rispondendovi con fedele osservanza.

Ai Vescovi il Codice fa obbligo di promuovere nella propria Chiesa particolare il pieno rispetto della comune disciplina ecclesiastica, avendo anch'essi la responsabilità — come si esprime il can. 392 del nuovo Codice — della tutela dell'unità della Chiesa universale. Ad essi spetterà, poi, di procedere sollecitamente alla revisione delle leggi diocesane perché, adeguandosi alla legislazione generale, meglio riflettano lo spirito e i principi messi in luce dal Concilio Vaticano II e di completare tale legislazione per la parte che essa lascia alla competenza dei singoli Pastori o delle Conferenze Episcopali.

Terminando, Beatissimo Padre, voglio far mio il Vostro voto: « *Faxit Deus ut gaudium et pax cum justitia et oboedientia hunc Codicem commendent* »: perché anch'esso contribuisca efficacemente a una rinnovata primavera della Chiesa, mentre essa si avvia a celebrare il 1950° anniversario della sua nascita dal Sangue redentore del Cristo e dall'effusione pentecostale dello Spirito!



*Il Sacro Collegio dei Cardinali, il Corpo Diplomatico
accreditato presso la Santa Sede ed altre autorità,
durante la solenne cerimonia di presentazione ufficiale
del nuovo Codice di Diritto Canonico.*

DISCORSO DI SUA SANTITÀ
GIOVANNI PAOLO II

Venerati Fratelli Cardinali e Vescovi;
eccellentissimi Membri del Corpo Diplomatico presso la Santa Sede;
illustri Professori ed Alunni delle Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche;

carissimi Figli e Figlie!

1. Ho desiderato grandemente l'incontro di oggi per fare *la solenne presentazione del nuovo Codice di Diritto Canonico* e dar così ufficialmente inizio al cammino, non certo breve, ma — come tutti ci auguriamo — ordinato e spedito, che esso dovrà compiere nella Chiesa, a servizio della Chiesa.

Questa è, dunque, una circostanza importante, perché si pone in linea di corrispondenza, cioè in relazione diretta con l'importanza stessa del *Corpus*, riveduto ed aggiornato, contenente le norme della legislazione generale canonica. E vorrei anche aggiungere che tanto più significativa è la circostanza, perché, seguendo al rito religioso di ieri, durante il quale è stato opportunamente integrato il Sacro Collegio dei Cardinali con l'inserimento in esso di diciotto nuovi Porporati, vede qui presenti, felicemente riuniti, numerosi nostri Fratelli ed insigni Pastori.

A tutti voi, che siete qui convenuti, e con la vostra stessa partecipazione conferite all'odierna assemblea un qualificato valore di rilevanza e di rappresentatività, io desidero esprimere un grazie cordiale che vuol essere, ed è, segno di stima, di considerazione, di comunione, di reciproco conforto nei rispettivi impegni culturali, ecclesiali e sociali. Sia che il vostro lavoro si svolga qui a Roma, presso la Sede di Pietro, sia che esso abbia luogo in regioni vicine o remote, a tutti ed a ciascuno di voi mi è caro rivolgere ora un riverente, affettuoso saluto, nella consapevolezza che a Roma, non solo come madre del diritto, ma anche

e soprattutto come centro della Chiesa, edificata su Pietro (cfr. Mt 16, 18), nessuno è mai estraneo e lontano, ma tutti — dico tutti — sono come « a casa loro », quasi all'interno di un amato focolare spirituale. *Roma patria communis!*

2. *Il diritto nella Chiesa*: già sottoscrivendo il 25 gennaio scorso la Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, ho avuto modo di riprendere e di approfondire una riflessione a me consueta intorno ad una espressione, semplice solo in apparenza, nella quale è riassunta la funzione che la legge, in quanto tale, anche nella sua esterna formulazione, ha nella vita della *societas sui generis*, fondata da Cristo Signore per continuare nel mondo intero, lungo il corso dei secoli, la sua opera salvifica: « Andate dunque ed ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole..., insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato » (Mt 28, 19-20).

Che cos'è — ci si chiede — il diritto nella Chiesa? Risponde esso alla perenne ed universale missione, che queste parole supreme del Vangelo assegnano, nella persona degli Apostoli, proprio alla Chiesa? Si adegua esso alla sua natura genuina di Popolo di Dio in cammino? E perché il diritto nella Chiesa? A che serve?

3. Una prima risposta, al riguardo, può venire dalla considerazione della storia. Ciò dicendo, non mi riferisco soltanto alla storia ormai bimillenaria della Chiesa, durante la quale, in tanti secoli di indefesso lavoro e di ribadita fedeltà a Cristo, si scopre in essa, tra altri elementi di spicco, l'esistenza di un'*ininterrotta tradizione canonica* di prestigioso valore dottrinale e culturale, la quale va dalle prime origini dell'era cristiana fino ai nostri giorni, e di cui il Codice, testé promulgato, costituisce un nuovo, importante e sapiente capitolo. No: non solo a questo io guardo; ma, risalendo indietro nel tempo, mi riferisco alla *storia del Popolo di Dio nell'Antico Testamento*, allorché il patto d'alleanza del Dio d'Israele si configurò in precise disposizioni culturali e legislative, e l'uomo cui fu affidato il ruolo di mediatore e profeta tra Dio ed il suo popolo, cioè Mosè, ne divenne simultaneamente il legislatore. È proprio da allora, cioè dall'Alleanza del Sinai, che appare, per assumere via via progrediente rilievo, il nesso tra *foedus* e *lex*.

Notate: già secondo l'antico Israele (e questo varrà ancor più per San Paolo) *la grazia di Dio precede la legge* e sussiste anche senza di essa (cfr. *Es* 20, 2; *Deut* 7, 7-9; cfr. anche *Gal* 3, 15-29; *Rom* 3, 28-4, 22), tanto da manifestarsi continuamente come perdono delle trasgressioni (cfr. *Deut* 4, 31; *Is* 1, 18; 54, 8). In ogni caso, però, permane tra il Signore ed Israele il vincolo d'amore, sanzionato dal reciproco impegno di Dio, che promette, e del popolo, che s'impegna alla fedeltà. Si tratta di vincolo, che deve trovare espressione nella testimonianza della vita quotidiana, mediante l'osservanza dei comandamenti (cfr. *Es* 24, 3), da Dio stesso affidati a Mosè perché li trasmettesse al popolo. Da tutto ciò scaturì un tipico modo di vita giuridicamente e liturgicamente ordinata, che diede unità e coesione a quel popolo nella sua comunione con Dio.

Leggi e comandamenti erano considerati munifico dono di Dio, e la loro osservanza vera sapienza (cfr. *Sir* 24); e pur se a tale elevata impostazione corrispose — com'è noto — una serie di infedeltà e tradimenti, non per questo il Signore venne mai meno al suo patto d'amore e per mezzo dei profeti non mancò di richiamare il suo popolo al rispetto del medesimo patto ed all'osservanza delle leggi (cfr. *Os* 4, 1-6; *Ger* 2). Ma c'è di più: egli fece anche intravedere la possibilità, anzi l'opportunità e l'urgenza di un'osservanza interiorizzata, annunciando di iscrivere la sua legge nel cuore (cfr. *Ger* 31, 31-34; *Ez* 36, 26-27).

In questo rapporto tra *foedus* e *lex* e, segnatamente, nell'accennata accentuazione della « religione del cuore » era già un'anticipazione dei tempi nuovi, anche questi preannunciati ed ormai maturi secondo il disegno divino.

4. Viene Gesù, il novello Mosè, il mediatore e legislatore supremo (cfr. 1 *Tm* 2, 5), ed ecco che l'atmosfera d'improvviso si innalza e purifica. E se proclama nel discorso programmatico della Montagna di « non esser venuto per abolire, ma per dare compimento » all'antica Legge (*Mt* 5, 17), egli, però, dà subito un'impostazione nuova o, meglio, infonde uno spirito nuovo ai precetti di essa: « È stato detto agli antichi..., ma io vi dico » (cfr. *Mt* 5, 21-48). Rivendicando per sé una pienezza di potestà, valida in cielo e in terra (cfr. *Mt* 28, 18), egli la trasmette ai suoi Apostoli. Potestà — si badi — universale e reale, che è in funzione di una legislazione che, come comandamento generale, ha l'amore (cfr. *Gv* 13, 34),

del quale egli stesso offre per primo l'esempio nella massima sua dimensione del dare la vita per i fratelli (cfr. Gv 15, 13). Ai suoi Apostoli e discepoli chiede l'amore, anzi la permanenza nell'amore, dicendo loro che una tale « permanenza » è condizionata all'osservanza dei suoi precetti (cfr. Gv 15, 10). Dopo la sua Ascensione, egli invia loro lo Spirito Santo, e per questo dono la legge — proprio come aveva predetto l'antico profeta (cfr. Gl 3, 1-5) — trova il suo sigillo e vigore nel cuore dell'uomo.

Una tale prospettiva vale tuttora per tutti i credenti: mossi dallo Spirito, essi sono in grado di instaurare in se stessi questo *nuovo ordine*, che Paolo chiama la legge di Cristo (cfr. Gal 6, 2): Cristo, cioè, vive nel cuore dei fedeli in una comunione, per la quale ciascuno instaura in se stesso il mistero della carità e dell'obbedienza del Figlio. Riappare così il nesso tra *foedus* e *lex*, ed i fedeli, congiunti a Cristo nello Spirito, hanno non solo la forza, ma anche la facilità e la gioia di ubbidire ai precetti.

Di tutto ciò troviamo conferma nelle *prime Comunità cristiane*, costituite in Oriente ed in Occidente dagli Apostoli e dai loro immediati discepoli. Ecco, ad esempio, San Paolo che, con l'autorità ricevuta dal Signore, imparte ordini e disposizioni, perché nelle singole Chiese locali tutto avvenga con la necessaria disciplina (cfr. I Cor 11, 2; 14, 40; Col 2, 5).

5. Costruita sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti (cfr. Ef 2, 20), la Chiesa di Cristo — la Chiesa della Pasqua e della Pentecoste — iniziò presto il suo pellegrinaggio nel mondo; ed è ben naturale che, nel corso dei secoli, esigenze emergenti, necessità pratiche ed esperienze via via maturate nell'esercizio congiunto dell'autorità e dell'obbedienza, in un variare assai differenziato di circostanze, venissero a creare in seno ad essa, come *realtà storica e vivente*, un complesso di leggi e di norme, che già nel primo Medioevo divenne ampia ed articolata legislazione canonica. A questo riguardo mi sia consentito, fra le tante figure di canonisti e giuristi, meritatamente famosi, nominare almeno il monaco Graziano, l'autore del *Decretum* (« Concordia discordantium canonum »), che Dante colloca nel quarto suo Cielo, tra gli spiriti sapienti, in compagnia di Sant'Alberto Magno, di san Tommaso d'Aquino e di Pietro Lombardo, esaltandolo perché « l'uno e l'altro foro / aiutò sì che piace in paradiso » (*Paradiso* X, vv. 104-105).

6. Ma, omettendo le posteriori vicende fino alla codificazione del 1917, converrà ora passare dalla prospettiva storica a quella *propriamente teologica ed ecclesiologica*, per ritrovare — sulla scorta di quel che ci ha insegnato il Concilio Vaticano II — le motivazioni più profonde e più vere della legislazione ecclesiastica: al variare delle disposizioni particolari, infatti, fa riscontro l'esigenza, alla Chiesa connaturale, di avere le sue leggi. Ieri come oggi. Perché? Nella Chiesa di Cristo — ci ha ripetuto il recente Concilio — accanto all'aspetto spirituale ed interno c'è quello visibile ed esterno; in essa c'è unità, se è vero com'è vero che è questa una delle fondamentali sue note, ma tale unità, lungi dall'escludere, si compone e si intreccia con la « diversità delle membra e degli uffici » (cfr. Cost. *Lumen Gentium*, nn. 7-8).

In effetti, essa, Popolo di Dio e corpo di Cristo, non è stata indistintamente fondata soltanto come comunità messianica ed escatologica « soggetta al suo Capo » (*ibid.* 7), ma « come compagine visibile » e « costituita e organizzata quale società » (*ibid.* 8), è stata edificata sopra la pietra (cfr. Mt 16, 18), e dal Signore stesso è stata divinamente arricchita di « doni gerarchici » (cfr. Cost. *Lumen gentium*, n. 4) e di vari istituti, che sono da considerare effettivamente suoi elementi costitutivi. La Chiesa, insomma, nella sua viva unità è anche struttura visibile con precise funzioni e poteri (*sacra potestas*).

Pertanto, benché tutti i fedeli vivano in modo che « comune è la dignità delle membra per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia dei figli, comune la chiamata alla perfezione, una la salvezza, una la speranza ed indivisa la carità » (*ibid.* n. 32), tuttavia questa generale e mistica « eguaglianza » (*ibid.*) implica la già menzionata « diversità delle membra e degli uffici », sicché « grazie ai mezzi appropriati di unione visibile e sociale » (*ibid.* 8) vengono a manifestarsi la divina costituzione e l'organica « diseguaglianza » della Chiesa. Bisogna dire, dunque, che « il Popolo di Dio non soltanto si raccoglie da popoli diversi, ma che al suo interno, altresì, si compone di vari ordini. Difatti, tra le sue membra esiste una diversità a seconda sia degli uffici (...), sia della condizione e della forma di vita » (*ibid.* n. 13).

7. È senz'altro di diritto divino questa « diversità delle membra », ed « in effetti la distinzione che il Signore ha posto tra i sacri ministri e

il resto del Popolo di Dio » (*ibid.* n. 32), comporta nella Chiesa un duplice e pubblico modo di vivere.

Di qui consegue anche l'altra « diversità »: quella « degli uffici » o funzioni sociali, perché « tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e legami, realizzando così la crescita secondo il volere di Dio » (*Col* 2, 19): « ché le membra non svolgono tutte la medesima funzione » (*Rom* 12, 4).

Benché, dunque, tutti i fedeli cristiani partecipino dell'ufficio regale, profetico e sacerdotale del Capo, tuttavia i chierici e i laici ricevono distinte funzioni in ordine alla loro sociale attività, funzioni regolate e tutelate per volontà di Cristo dal « sacro diritto » (*ius sacrum*), in modo che si provveda al bene comune di tutta quanta la Chiesa.

Di qui — dico della realtà intima della Chiesa —, secondo quella diversità delle membra e degli uffici, scaturiscono i diritti e i doveri, corrispondenti alle singole persone o agli stessi gruppi, che la Chiesa, peraltro, salvo il diritto divino e nativo, ha avuto cura di regolare emanando leggi e precetti a seconda delle circostanze, cioè secondo la necessità o esigenze dei tempi e dei luoghi.

Sappiamo, appunto, che il corpo visibile della Chiesa, soggetto a Cristo suo capo, nel corso dei secoli si è sviluppato dilatandosi in visibili parti integranti, cioè — secondo il linguaggio conciliare — in « più raggruppamenti organicamente collegati, che, senza pregiudizio dell'unica fede e dell'unica divina costituzione della Chiesa » (*Cost. Lumen gentium*, n. 23), sono a buon diritto chiamati « Chiese particolari », in ciascuna delle quali « realmente è presente ed opera l'una, santa, cattolica ed apostolica Chiesa di Cristo » (*Decr. Christus Dominus*, n. 11).

8. Ecco, Fratelli carissimi, è da questa mirabile realtà ecclesiale, invisibile e visibile, una ed insieme molteplice, che dobbiamo riguardare il « IUS SACRUM », che vige ed opera all'interno della Chiesa: è prospettiva che, evidentemente, trascende quella meramente storico-umana, anche se la conferma e avvalora.

Se la Chiesa-corpo di Cristo è compagine organizzata, se comprende in sé detta diversità di membra e di funzioni, se « si riproduce » nella molteplicità delle Chiese particolari, allora tanto fitta è in essa la trama delle relazioni che *il diritto c'è già*, non può non esserci. Parlo del diritto

inteso nella sua globalità ed essenzialità, prima ancora delle specificazioni, derivazioni o applicazioni di ordine propriamente canonico. Il diritto, pertanto, non va concepito come un corpo estraneo, né come una superstruttura ormai inutile, né come un residuo di presunte pretese temporalistiche. Connaturale è il diritto alla vita della Chiesa, cui anche di fatto è assai utile: esso è un mezzo, è un ausilio, è anche — in delicate questioni di giustizia — un presidio.

A spiegare il nuovo Libro, che oggi vien presentato, non c'è, dunque, la semplice e, in definitiva, contingente considerazione che son passati ormai tanti anni dal lontano 1917, quando il mio predecessore Benedetto XV di v.m. promulgò il Codice Canonico, rimasto in vigore fino ai nostri giorni. C'è piuttosto, e preliminarmente, la ragione che *il diritto ha un suo posto nella Chiesa*, ha in essa *diritto di cittadinanza*.

Naturalmente — come negarlo? — resta valida anche l'accennata ragione che da quell'anno *tutto un mondo*, sia per l'apporto conciliare, sia per il progresso degli studi ed anche psicologicamente, è cambiato tanto all'interno quanto al di fuori della Chiesa. C'è stato — giova rilevare — soprattutto, il Concilio Vaticano II, che ha introdotto accentuazioni e impostazioni, talora nuove ed innovatrici, in non pochi settori: né solo — come ho detto finora — in quello dell'ecclesiologia, ma anche nel campo della pastorale, nell'ecumenismo e nel ribadito impegno missionario. Chi non sa, ad esempio, che l'attività pastorale viene oggi giustamente concepita secondo una più vasta ed incisiva visione che, come è aperta al contributo dei laici, vivamente sollecitato con rigorose motivazioni teologiche, così si avvale di specifici strumenti, quali la psicologia e la sociologia, ed è più saldamente collegata alla liturgia e alla catechesi? E in riferimento all'attività delle Missioni Cattoliche non si è avvertita, forse, quasi un'impressione di felice riscoperta, quando il Concilio ha perentoriamente stabilito: «La Chiesa è *per sua natura missionaria*» (Decr. *Ad Gentes*, n. 2)?

Per mancanza di tempo, debbo purtroppo limitarmi a fare solo degli accenni; ma certo è che i *postulati conciliari* come le *direttive pratiche* tracciate al ministero della Chiesa, trovano nel nuovo Codice *esatti e puntuali riscontri*, a volte perfino verbali. Vorrei solo invitarvi, a titolo di saggio, a mettere in parallelo il capitolo III della *Lumen Gentium* ed il libro II del *Codex*: comune ad entrambi, anzi identico ne è il titolo *De Populo Dei*.

Sarà — credetemi — un confronto assai utile, e illuminante risulterà, a chi voglia fare un esame più accurato, la *collazione esegetica e critica* dei rispettivi paragrafi e canoni.

Per tutte queste ragioni si comprende agevolmente come l'espressione-quesito, da me posto all'inizio, possa ricevere risposta e risposta ampiamente positiva. *Il legittimo posto spettante al diritto nella Chiesa, si conferma e giustifica nella misura in cui esso si adegua e rispecchia la nuova temperie spirituale e pastorale*: nel servire la causa della giustizia, il diritto dovrà sempre più e sempre meglio ispirarsi alla legge-comandamento della carità, in esso vivificandosi e vitalizzandosi. Animato dalla carità e ordinato alla giustizia, il diritto vive!

9. Questo è il senso vero della riforma canonica, Fratelli, e così va giudicato il nuovo testo, che l'ha attuata. Si è concluso in questi giorni un *iter letteralmente generazionale*, essendo trascorsi ventiquattro anni esatti dal primo annuncio che l'indimenticabile Papa Giovanni diede della riforma del Codice, unitamente a quello dell'indizione del Concilio.

Quanti ringraziamenti dovrei ora rivolgere? L'ho già fatto nel menzionato Documento di promulgazione; ma mi piace rinnovare pubblicamente questo sentimento, elevando innanzitutto un memore pensiero ai venerati Cardinali Pietro Ciriaci, che iniziò l'opera, e Pericle Felici, che ne curò lo svolgimento fino all'anno scorso. Ricordo, poi, i Segretari della Pontificia Commissione, Mons. Giacomo Violardo, poi Cardinale, ed il Padre Raimondo Bigador, della Compagnia di Gesù; ricordo, ancora, e ringrazio il Pro-Presidente della Commissione, Mons. Rosalio Castillo Lara e Mons. Willy Onclin insieme con tutti gli altri componenti della Commissione stessa, Cardinali, Vescovi, ufficiali, nonché i consultori e gli esperti, che tutti in varia misura, con csemplare « spirito collegiale », hanno tra loro cooperato nel non facile lavoro redazionale fino alla stesura definitiva.

Oggi questo Libro contenente il nuovo Codice, frutto di approfonditi studi, arricchito da tanta vastità di consultazioni e di collaborazioni, io lo presento a voi e, nella vostra persona, lo consegno ufficialmente a tutta quanta la Chiesa, ripetendo a ciascuno l'agostiniano *Tolle, Lege* (*Confessioni VIII, 12, 29; PL 32, 762*). Questo nuovo Codice io consegno ai Pastori ed ai Fedeli, ai Giudici ed agli Officiali dei Tribunali Ecclesiastici,

ai Religiosi ed alle Religiose, ai Missionari ed alle Missionarie, come anche agli studiosi e ai cultori di Diritto Canonico. Io l'offro con fiducia e speranza alla Chiesa, che si avvia ormai al suo terzo Millennio: accanto al Libro contenente gli Atti del Concilio c'è ora il nuovo Codice Canonico, e questo mi sembra un abbinamento ben valido e significativo. Ma sopra, ma prima di questi due Libri è da porre, *quale vertice di trascendente eminenza*, il Libro eterno della Parola di Dio, di cui centro e cuore è il Vangelo.

Concludendo, vorrei disegnare dinnanzi a voi, a indicazione e ricordo, come un ideale triangolo: in alto, c'è la Sacra Scrittura; da un lato, gli Atti del Vaticano II e, dall'altro, il nuovo Codice Canonico. E per risalire ordinatamente, coerentemente da questi due Libri, elaborati dalla Chiesa del secolo XX, fino a quel supremo ed indeclinabile vertice, *bisognerà passare lungo i lati di un tale triangolo senza negligenze ed omissioni, rispettando i necessari raccordi*: tutto il Magistero — intendo dire — dei precedenti Concili Ecumenici ed anche (omesse, naturalmente, le norme caduche ed abrogate) quel patrimonio di sapienza giuridica, che alla Chiesa appartiene.

Possa così il Popolo di Dio, aiutato da questi essenziali parametri, procedere sicuro nel suo cammino, testimoniando con la fiducia animosa dei primi Apostoli (*At* 2, 29; 28, 31; *2 Cor* 3, 12) Gesù Cristo il Signore e l'eterno messaggio del suo Regno « di giustizia, di amore e di pace » (*praefatio* nella Solennità di N. S. Gesù Cristo Re dell'universo). A tutti la mia Benedizione.

TIPOGRAFIA POLIGLOTTA VATICANA